



COMUNE di VERMIGLIO

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA**

Approvato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 05.03.2026

SOMMARIO

PREMESSA Contenuti e fonti normative

ART. 1 Definizione delle attività.

ART. 2 Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali.

ART. 3 Luogo di esercizio delle attività.

ART. 4 Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente.

ART. 5 Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali.

ART. 6 Requisiti igienico-sanitari dei locali.

ART. 7 Segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 8 Periodi ed orari di apertura e cessazione delle attività.

ART. 9 Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 10 Obbligo dell'esposizione delle tariffe e degli orari.

ART. 11 Manifestazioni straordinarie.

ART. 12 Vigilanza e controllo- Sanzioni – Provvedimenti inibitori.

ART. 13 Consultazione con le categorie.

ART. 14 Norme Transitorie.

PREMESSA

Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle attività di acconciatore e di estetista nel Comune di Vermiglio in conformità con le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia 05 novembre 2008, n. 52-159/Leg. ("Regolamento di attuazione dell'art. 18-bis della Legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista").

2. La disciplina contenuta nei successivi articoli delle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative e relative integrazioni e/o modificazioni:

a) Legge n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" (di seguito denominate "leggi");

b) Legge Provinciale 1 agosto 2002, m. 11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento" (di seguito denominata "legge provinciale");

c) Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11, disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento, di cui alla precedente lettera b), emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 52-159/Leg di data 5 novembre 2008 (di seguito denominato "regolamento di esecuzione della legge").

Art. 1

Definizione delle attività.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 18-bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento, nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.
2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per

l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 (Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali):

- a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
 - b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso
5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 2

Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali.

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall' articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall' articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.

Art. 3

Luogo di esercizio delle attività.

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. Le attività di acconciatore ed estetista all'interno delle strutture alberghiere dovranno essere svolte con gestione unitaria, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di attività alberghiera (art. 3 L.P. 15.05.2002 n. 7 e art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione) e nel rispetto delle norme in materia di classificazione alberghiera. Qualora il servizio sia offerto anche a persone non alloggiate dovrà comunque essere garantito l'utilizzo agli alloggiati.

Art. 4

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente.

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall' articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano destinati esclusivamente all'attività e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, senza che questo determini la creazione di una unità immobiliare autonoma e che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 6 ("Requisiti igienico-sanitari dei locali") del presente regolamento, e che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 3. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 5

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali.

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:
 - a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
 - b) avere idonea destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le aree commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra, per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;

La dotazione minima di spazi a parcheggio risulta la seguente:

- **0.50 metri quadrati** per ogni mq. di superficie dell'attività con un minimo di n. 1 posto auto. La superficie minima del posto auto è stabilita in mq. 12.50.

Si applicano le esenzioni dall'obbligo della dotazione minima di parcheggi stabilita dall'art. 16 del R.U.E.P. approvato con D.P.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg.

2. L'attività di acconciatore e/o di estetista può anche essere svolta in locali all'interno di strutture alberghiere a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta.

Nel caso in cui le predette attività siano rivolte anche ad una clientela esterna, i locali adibiti allo svolgimento delle stesse devono rispettare lo standard parcheggi pertinenziali per la clientela indicato al comma 1. lettera b), da comprovare attraverso il relativo titolo abilitativo edilizio ovvero tramite apposita relazione a firma di un tecnico abilitato.

L'attività inserita all'interno di strutture alberghiere anche a favore di persone non alloggiate, dovrà essere svolta in modo che l'accesso al servizio da parte degli utilizzatori esterni avvenga tramite idoneo accesso separato esterno, oppure, qualora avvenga tramite l'accesso dell'attività ricettiva principale, dovranno essere adottate idonee misure atte a garantire la sorvegliabilità dell'esercizio alberghiero, quali un percorso di accesso all'attività opportunamente facilitato con segnali indicatori e raggiungibile dai

diversamente abili, nel quale siano ridotte al minimo indispensabile le comunicazioni con la restante parte dell'azienda.

3. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono avere una superficie minima:

- di 25 metri quadrati per l'attività di acconciatore;
- di 40 metri quadrati per l'attività di estetista;
- qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati.

Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3.

Da tale superficie minima sono esclusi i servizi igienici ed altri locali accessori non destinati all'esercizio dell'attività principale, quali magazzini, depositi, uffici, scale, volumi tecnici. E' comunque compresa la superficie destinata alla sosta o transito dell'utenza (sala d'aspetto, corridoi interni).

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del **Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg**, e al fine di favorire l'insediamento delle attività nel centro storico e nelle zone residenziali, si stabiliscono le seguenti superfici minime dell'attività di acconciatore e estetista:

- per l'attività di estetista, 25 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 2, comma 3, la superficie minima è ridotta a 15 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore 15 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3.

Da tale superficie minima sono esclusi i servizi igienici ed altri locali accessori non destinati all'esercizio dell'attività principale, quali magazzini, depositi, uffici, scale, volumi tecnici. E' comunque compresa la superficie destinata alla sosta o transito dell'utenza (sala d'aspetto, corridoi interni).

5. I locali destinati all'attività devono essere accessibili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6

Requisiti igienico-sanitari dei locali.

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge; dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 qualora non già prodotta per procedimenti di natura edilizia; essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
- b) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle

- attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
- c) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
 - d) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
 - e) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.
2. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
 - b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
 - c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;
 - d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
 - e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
 - f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
 - g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
 - h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
 - i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività.

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è necessario presentare al Servizio competente del comune la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 23 della Legge Provinciale n. 23 del 30.11.1992 tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, Suap, da presentare prima dell'inizio dell'attività.
2. Con la Segnalazione certificata di inizio attività, presentata tramite l'apposito portale, il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare

riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all'articolo 2, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all'articolo 2, comma 3.

3. La segnalazione di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, reintestazione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell'attività, di modifica dei locali, di modifica del responsabile tecnico, estensione anche all'utenza esterna dell'attività svolta in esercizio alberghiero.
4. Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione/segnalazione.
5. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve attestare il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, indicando nella comunicazione da presentare al comune ai sensi della legge i dati relativi al contratto registrato, ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, attestando il titolo di erede. La comunicazione dei dati relativi al contratto registrato può essere sostituita, per un periodo massimo di novanta giorni, da idonea certificazione rilasciata dal pubblico ufficio rogante. Alla comunicazione di subingresso è allegata l'autorizzazione originale o Dichiarazione di inizio Attività o Scia del cedente.
6. La segnalazione di inizio attività nei casi indicati al comma 3 va presentata prima dell'inizio attività.

Art. 8

Periodi ed orari di apertura e cessazione delle attività.

1. Gli esercenti le attività di acconciatore ed estetista determinano liberamente i periodi e gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo, e li rendono noti al pubblico con cartelli, visibili anche dall'esterno dell'esercizio. I periodi e gli orari di apertura e di chiusura sono resi noti anche con altri idonei mezzi di informazione, compresi quelli digitali.
2. Le imprese di acconciatore e di estetista che cessano definitivamente di esercitare l'attività, devono trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione tramite il portale Suap Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 9

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.

1. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 7 del presente regolamento perde efficacia e deve essere eventualmente ripresentata - e parimenti le dichiarazioni di inizio attività/autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono, a seguito di pronuncia dell'autorità comunale competente e previo avviso scritto all'interessato:
 - a) l'attività non sia stata effettivamente attivata, o ripresa nella nuova sede nel caso di trasferimento, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) l'attività sia stata sospesa da almeno un anno, salvo l'ipotesi che l'interessato richieda ed ottenga dal comune un congruo periodo di proroga nei casi previsti dal successivo comma 2.
2. Il Comune può concedere all'interessato che ne faccia richiesta scritta, prima della scadenza dell'anno di sospensione, una proroga del periodo di sospensione dell'attività nei seguenti casi:
 1. grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;

2. demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
 3. sfratto non dovuto a morosità,
 4. altri casi di comprovata necessità.
3. L'Amministrazione comunale Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività - ovvero la revoca dell'autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dall'articolo 5, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio delle attività o il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell'autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 10

Obbligo dell'esposizione delle tariffe e degli orari.

1. Nei locali dell'esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l'orario di apertura che deve essere visibile anche dall'esterno.
2. Gli esercenti le attività di acconciatore ed estetista determinano liberamente i periodi e gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo, e li rendono noti al pubblico con cartelli, visibili anche dall'esterno dell'esercizio. I periodi e gli orari di apertura e di chiusura sono resi noti anche con altri idonei mezzi di informazione, compresi quelli digitali.

Art. 11

Manifestazioni straordinarie.

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista può essere consentito nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.
2. Le attività di cui al precedente comma, possono essere svolte solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990.

Art. 12

Vigilanza e controllo- Sanzioni – Provvedimenti inibitori.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano al comune, anche tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002.
2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm. e ii.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e

ss.mm. ed ii. e dalla legge n. 1 del 1990 e ss.mm. ed ii., sono inflitte, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.

4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività - ovvero in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente, indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria, ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.
5. Qualora, in ogni momento, nei locali sede di attività di acconciatore o di estetista autorizzate sia accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle medesime attività, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il Comune dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti entro un termine di 180 giorni.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che l'interessato ottemperi alle prescrizioni intimare e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività o il rilascio dell'autorizzazione, il Comune ordina il divieto di prosecuzione – ovvero dichiara la revoca-decadenza dell'autorizzazione ottenuta nel regime previgente – e la cessazione immediata dell'attività, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.
7. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione – ovvero la revoca-decadenza dell'autorizzazione ottenuta nel regime previgente – e la cessazione immediata dell'attività operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre, previa contestazione, la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi decorrenti dall'accertamento della prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 13

Consultazione con le categorie.

1. In occasione dell'adozione e delle successive modifiche al presente regolamento dovrà essere richiesto il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002.
2. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 14

Norme Transitorie.

1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento in caso di estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento.